

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

(2000/C 311 E/25)

COM(2000) 278 def. — 2000/0151(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 giugno 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
- (2) Il mercato della Comunità nel settore del riso accusa un profondo squilibrio ed è caratterizzato dal volume molto consistente di quantità in giacenza all'intervento, che rappresenta circa il quinto della produzione comunitaria e che aumenta sensibilmente ogni anno. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e dallo sviluppo delle importazioni, nonché dalla limitazione delle esportazioni con restituzione in conformità a quanto disposto dall'accordo sull'agricoltura.
- (3) Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato nel settore, che permetta di tenere sotto controllo la produzione e di ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un sostegno adattato al reddito dei produttori.
- (4) Da un attento esame della situazione sotto tutti i suoi aspetti, la soluzione più appropriata risulta quella di integrare il settore del riso nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, disciplinato dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 ⁽²⁾, abolendo nel contempo il regime del prezzo d'intervento. Tale integrazione è realizzata dal regolamento (CE) n. .../2000 ⁽³⁾.

(5) L'applicazione della tariffa doganale comune alle importazioni e il combinato aumento della fluidità del mercato ristabiliranno l'equilibrio del settore e renderanno nuovamente più competitiva la produzione comunitaria. Con l'applicazione del regime di sostegno summenzionato, i produttori beneficeranno di una compensazione per la soppressione del regime d'intervento.

(6) Occorre tuttavia prevedere, da un lato, la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato e, dall'altro, la possibilità di prendere provvedimenti quando il mercato della Comunità è o rischia di essere perturbato, in modo da non compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.

(7) La concessione di una restituzione alla produzione risulta opportuna per l'amido di riso e i prodotti derivati, analogamente a quanto previsto per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽⁵⁾, con cui essi sono in concorrenza.

(8) La realizzazione del mercato unico comunitario per il settore del riso implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime degli scambi comprendente un sistema di dazi all'importazione e di restituzioni all'esportazione è in grado, in linea di massima, di stabilizzare il mercato comunitario. Tale regime degli scambi si fonda sugli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

(9) Per tenere permanentemente sotto controllo l'andamento degli scambi occorre prevedere un regime di titoli d'importazione e di esportazione, abbinato alla costituzione di una cauzione atta a garantire l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.

(10) Al fine di evitare o reprimere effetti negativi sul mercato nella Comunità imputabili alle importazioni di taluni prodotti, l'importazione di uno o più di questi prodotti può essere assoggettata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

(11) È opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.

⁽³⁾ Vedi pagina ... della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

- (12) La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura, è in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del riso. Tale restituzione è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.
- (13) Il rispetto delle limitazioni in valore può essere garantito, sia in sede di fissazione delle restituzioni che in sede di controllo dei pagamenti, nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell'ambito di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, limitatamente all'importo applicabile per la destinazione prefissata.
- (14) Per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tale scopo, occorre subordinare la concessione delle restituzioni alla presentazione di un titolo di esportazione. La concessione delle restituzioni nei limiti disponibili dovrà effettuarsi in funzione della situazione specifica di ciascuno dei prodotti considerati. Deroghe a tale norma possono essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell'allegato I del trattato, ai quali non si applicano limiti in valore, e per le azioni di aiuto alimentare, le quali sono esenti da qualsiasi limitazione. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di deroghe alle norme rigorose di gestione per i prodotti le cui esportazioni con restituzione non dovrebbero superare i limiti quantitativi.
- (15) A complemento del sistema sopra descritto, occorre prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al cosiddetto regime di perfezionamento attivo e passivo ed eventualmente vietarlo qualora la situazione del mercato lo richieda.
- (16) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (17) La realizzazione di un mercato interno risulterebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti. È quindi opportuno applicare al settore del riso le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune.
- (18) L'evoluzione del mercato comunitario nel settore del riso esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.
- (19) Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Le misure necessarie all'attuazione del presente atto sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (20) Le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.
- (21) L'organizzazione comune del mercato del riso deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato.
- (22) L'organizzazione comune del mercato del riso, istituita dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, è stata modificata più volte. Per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da consultare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione. È pertanto opportuno consolidarli in un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CE) n. 3072/95. In seguito alla soppressione del meccanismo del prezzo d'intervento, occorre altresì abrogare il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa la qualità tipo di riso ⁽⁵⁾, mediante la quale veniva fissato precedentemente il prezzo d'intervento.
- (23) Nel passaggio dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 3072/95 a quelle contenute nel presente regolamento potrebbero verificarsi difficoltà al momento non prevedibili. Per far fronte a questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie. Per garantire il corretto funzionamento del regime è altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere singoli problemi specifici su base temporanea o a titolo eccezionale.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 33.

(24) È opportuno prevedere che la nuova organizzazione comune del mercato si applichi a partire dal 1° luglio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi e disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione
a) da 1006 10 21 a 1006 10 98	Risone (riso «paddy»)
1006 20	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 30 00	Farina di riso
1103 14 00	Semole e semolini di riso
1103 29 50	Agglomerati in forma di pellets di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
1108 19 10	Amido di riso

2. Ai fini del presente regolamento, per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani medi, riso a grani lunghi e rotture di riso si intendono i prodotti di cui all'allegato A, parte I.

La definizione dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta figura nell'allegato A, parte II.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- fissa in particolare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti,
- può modificare le definizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste a sostegno dei coltivatori di taluni seminativi dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 3

1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido e per taluni prodotti derivati, ottenuti dal riso e dalle rotture di riso e utilizzati per la fabbricazione di determinati prodotti.

La restituzione viene fissata periodicamente.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

a) stabilisce per quali prodotti è concessa la restituzione;

b) fissa l'importo della restituzione;

c) adotta le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 4

1. Può essere fissata una sovvenzione per le forniture al dipartimento francese d'oltremare della Riunione, a fini di consumo, dei prodotti di cui al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10), provenienti dagli Stati membri e che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato.

L'importo della sovvenzione predetta è fissato, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, in base alla differenza tra il corso o i prezzi dei prodotti suddetti sul mercato mondiale e i corsi o prezzi dei medesimi prodotti sul mercato comunitario nonché, se del caso, dei prezzi dei medesimi prodotti franco isola della Riunione.

2. L'importo della sovvenzione è fissato periodicamente. Tuttavia, in caso di necessità, la Comunità può nell'intervallo modificare tale importo, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

L'importo della sovvenzione può essere fissato tramite gara.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le modalità di applicazione del presente articolo.

L'importo della sovvenzione è fissato secondo la stessa procedura.

Articolo 5

Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione sensibile dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali misure possono prevedere in particolare un aiuto all'ammasso privato.

Articolo 6

Gli Stati membri produttori comunicano ogni anno alla Commissione, secondo modalità da stabilirsi tramite la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, le informazioni relative alle superfici risicole, alla produzione, alle rese nonché alle scorte detenute dai produttori e dai risifici, con dati particolareggiati su ciascuna varietà. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e dei risifici, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 7

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 10.

Il titolo d'importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente, entro tale termine.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Sezione I

Disposizioni applicabili all'importazione

Articolo 8

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti destinati ad essere consumati o utilizzati sul posto,

a) non viene riscosso alcun dazio per i prodotti di cui al codice NC 1006 10 e ai codici 1006 20 e 1006 40 00;

b) al dazio per i prodotti di cui al codice NC 1006 30 è applicato il coefficiente di 0,30.

3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la possibilità di accordare agli operatori, se opportuno e in casi determinati, la facoltà di conoscere prima della spedizione l'onere che sarebbe applicato.

Articolo 9

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 8 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trat-

tato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni effettuate nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi all'importazione da prendere in considerazione ai fini dell'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

A tal fine, i prezzi all'importazione cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tali modalità riguardano in particolare:

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 10

1. I contingenti tariffari d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio adottato nel quadro del trattato, sono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

— metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»),

— metodo di ripartizione proporzionale delle quantità chieste al momento della presentazione delle domande (secondo il cosiddetto metodo dell'esame simultaneo),

— metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo «importatori tradizionali/nuovi arrivati»).

Si può fare ricorso anche ad altri metodi.

I metodi applicati evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione prescelto tiene conto, se del caso, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, fermi restando i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di applicazione prevedono l'apertura dei contingenti tariffari su base annua e secondo lo scaglionamento opportuno, stabiliscono eventualmente il metodo di gestione da applicare e recano, se del caso:

a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a)

e

c) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Sezione II

Disposizioni applicabili all'esportazione

Articolo 11

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per l'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 sotto forma di merci elencate nell'allegato B non può essere superiore a quella applicabile a detti prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione e che consenta l'utilizzazione più effi-

cace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori;

b) meno oneroso sul piano amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione;

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, quando la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di taluni mercati lo rendano necessario.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente;

b) mediante gara, per i prodotti per i quali è ritenuta idonea tale procedura.

Le restituzioni fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell'intervallo dalla Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

Le restituzioni fissate periodicamente sono stabilite almeno una volta al mese.

4. Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) situazione e prospettive di evoluzione:

— sul mercato comunitario, dei prezzi del riso e delle rotture di riso nonché delle disponibilità,

— sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;

b) obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato;

d) interesse di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

e) aspetti economici delle esportazioni considerate.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici:

- i prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità,
- i prezzi praticati all'esportazione,
- le spese di commercializzazione e di trasporto più favorevoli dai mercati comunitari di cui al primo trattino fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono detti mercati, nonché le spese di inoltro sul mercato mondiale.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
- dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione,
- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

Articolo 12

1. Per i prodotti esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione di un titolo d'esportazione.

2. L'importo della restituzione per i prodotti esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data,

a) alla destinazione indicata sul titolo

ovvero

b) alla destinazione effettiva, se diversa dalla destinazione indicata nel titolo. In tal caso l'importo non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata nel titolo.

Allo scopo di evitare l'uso indebito della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate misure appropriate.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere estese ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

4. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

5. Per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1 e i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B, le restituzioni possono essere adattate in funzione dell'andamento dei prezzi sul mercato comunitario da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. In caso di necessità la Commissione può modificare tali adattamenti.

6. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

— sono stati ottenuti interamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92, salvo in caso di applicazione del paragrafo 6,

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

e

— nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, fatte salve condizioni da stabilire, tali da offrire garanzie equivalenti.

Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la stessa procedura.

7. Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo che l'esportatore provi:

— l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,

e

— la riscossione di tutti i dazi all'importazione allorché il prodotto è stato importato.

In tal caso, la restituzione è pari, per ciascun prodotto, ai dazi riscossi al momento dell'importazione se questi sono inferiori alla restituzione applicabile; qualora i dazi riscossi risultino invece superiori alla restituzione applicabile, la restituzione è pari a quest'ultima.

8. Il rispetto dei limiti di volume risultanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la fine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli.

Articolo 13

1. Le modalità di applicazione degli articoli 11 e 12, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi esportati non attribuiti o non utilizzati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Nell'ambito di dette modalità, la Commissione può adottare disposizioni relative alla qualità dei prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

Per la modifica dell'allegato B si segue la medesima procedura.

2. Le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 14

1. Nella misura necessaria al corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato del riso, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può in casi particolari escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, se la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenta eccezionalmente urgente e il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha preso una decisione entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 15

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni

riportate nell'allegato A, è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente paragrafo e definisce in quali casi ed entro quali limiti gli Stati membri possono adottare misure conservative.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che sono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura sono stabilite anche le modalità di comunicazione e di diffusione di tali dati.

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa decisione.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 20

Il comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 21

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative disposizioni di attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 23*

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- a) le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 3072/95 a quella definita dal presente regolamento; tali misure riguardano in particolare lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento a norma del regolamento suddetto;
- b) le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento.

Articolo 24

1. I regolamenti (CE) n. 3072/95 e (CE) n. 3073/95 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 3072/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO A

I. DEFINIZIONI

1. a) *Risone*: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura.
- b) *Riso semigreggio*: il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» e «riso sbramato».
- c) *Riso semilavorato*: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni.
- d) *Riso lavorato*: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo.
2. a) *Riso a grani tondi*: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2.
- b) *Riso a grani medi*: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3.
- c) *Riso a grani lunghi*:
 - i) riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
 - ii) riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3.
- d) *Misurazione dei grani*: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
 - i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
 - ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
 - iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
 - iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.
3. *Rotture*: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II. DEFINIZIONI DEI GRANI E DELLE ROTTURE CHE NON SONO DI QUALITÀ PERFETTA

A. Grani interi

Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. Grani spuntati

Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. Grani rotti o rotture

Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),
- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. *Grani verdi*

Grani a maturazione incompleta.

E. *Grani che presentano deformità naturali*

Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. *Grani gessati*

Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. *Grani striati rossi*

Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. *Grani vaiolati*

Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. *Grani maculati*

Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. *Grani gialli*

I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. *Grani ambrati*

I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

ALLEGATO B

Codice NC	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
da 1704 90 51 a 1704 90 99	— — altri
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le sottovoci 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 40 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o che ne contengono meno del 5 % in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre
1902 30	— altre paste alimentari:
1902 40 90	— — altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10 91	— — — Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20 10	— — Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 11 10	— — — Burro di arachidi
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12	— — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 20 92	— — — Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate
2101 20 98	
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati), esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50; colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti ed altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
ex 3809 10	— a base di sostanze amidacee

ALLEGATO C

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3072/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	Articolo 3
Articolo 8	—
Articolo 9	Articolo 7
Articolo 10	Articolo 4
	Articolo 5
	Articolo 6
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 e 4	Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4
	Articolo 10
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafi 2 e 5	Articolo 11, paragrafi 4 e 5
Articolo 13, paragrafo 6	—
Articolo 13, paragrafi da 7 a 14	Articolo 12
Articolo 13, paragrafo 15	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 17
Articolo 20	—
Articolo 21	Articolo 18
Articolo 22	Articolo 19
Articolo 23	Articolo 20
Articolo 24	Articolo 22
Articolo 25, paragrafi 1, 2, 3, 4	Articolo 24
Articolo 25, paragrafo 5	Articolo 23
Articolo 26	Articolo 21
Articolo 27	Articolo 25
Allegato A	Allegato A — Parte I
	Allegato A — Parte II
Allegato B	Allegato B
Allegato C	Allegato C